

Approvato con deliberazione di Giunta municipale n.2023/278 del 19/12/2023



COMUNE di SENIGALLIA

**REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE A
CARICO DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E EVENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE**

Sommario

CAPO I - Ambito di applicazione	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Attività soggette al Regolamento.....	3
Art. 3 - Manifestazioni accessorie.....	3
Art. 4 - Attività escluse dal Regolamento.....	3
Art. 5 - Condizioni oggettive	4
Art. 6 - Programmazione delle attività soggette al presente Regolamento.....	4
CAPO II - Procedimento	4
Art. 7 - Presentazione ed esame delle domande.....	4
Art. 8 - Termini.....	5
CAPO III - Quantificazione del costo del personale di polizia locale.....	6
Art. 9 - Costi del personale di Polizia Locale a carico del privato richiedente	6
Art. 10 - Garanzia	6
Art. 11 - Rendicontazione e pagamento	6
Art. 12 - Rinvio	6

CAPO I - Ambito di applicazione

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento riguarda lo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato, di seguito "evento/i" che soggetti privati intendono svolgere in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e per le quali è richiesta la presenza di personale di Polizia Locale.
2. L'attività di Polizia Locale si manifesta esclusivamente con riguardo alla presenza di personale in relazione ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico, finalizzati alla sicurezza della circolazione e fluidità della stessa, in occasione degli eventi previsti dal Regolamento.
3. Si intendono luoghi aperti al pubblico quelli ai quali è consentito l'accesso secondo le regole fissate dal soggetto proprietario, gestore, concessionario, o comunque avente la disponibilità del bene.

Art. 2 - Attività soggette al Regolamento

1. Sono soggette al Regolamento le attività e iniziative organizzate da privati, prive di interesse pubblico. La natura privata delle diverse tipologie di attività prescinde dal parametro del lucro, ma discende dalle peculiarità intrinseche dell'evento. Fatta eccezione per le attività di cui all'art. 4, eventuali esclusioni dall'applicazione del presente regolamento dovranno essere adeguatamente motivate nell'atto autorizzativo.
2. Sono soggette al Regolamento le manifestazioni prive di interesse pubblico, organizzate da soggetti privati o di natura privata, anche destinatari di contributi specifici, patrocini o di altre forme di riconoscimento dell'evento.

Art. 3 - Manifestazioni accessorie

1. In occasione degli eventi, di cui all'articolo precedente, possono essere organizzate le seguenti attività accessorie:
 - 1) somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della relativa disciplina;
 - 2) raccolta fondi da parte degli enti del terzo settore, a termini dell'art. 7, D.Lgs. n. 117/2017 e dell'art.143, c. 3, lett. a), D.P.R. n. 917/1986;
 - 3) lotterie e simili nel rispetto delle norme del D.P.R. n. 430/2001 (in particolare art. 13).

Art. 4 - Attività escluse dal Regolamento

1. Sono escluse le attività ed iniziative di carattere privato che hanno le seguenti finalità:
 - a) di carattere sociale e associativo (con iniziative rivolte alla tutela dell'ambiente, a determinate categorie della popolazione, all'uso del territorio, alla diffusione attiva dell'educazione motoria e delle pratiche sportive, ecc.);
 - b) di carattere religioso (quando svolte al di fuori dei luoghi di culto) e cortei funebri;
 - c) di carattere politico/sindacale (con esclusione dei comizi elettorali);
 - d) di carattere culturale, con particolare riferimento alla diffusione della cultura legata a particolari aspetti del territorio in cui si effettua la manifestazione;
 - e) tutte quelle manifestazioni per le quali l'Amministrazione partecipi con il Gonfalone e/o la fascia tricolore;

- f) le attività e le iniziative organizzate o promosse da privati per le quali l'Amministrazione ha riconosciuto, con atto formale, uno specifico interesse pubblico, quale quello di promuovere e sviluppare il tessuto socio-economico della città;
- g) le manifestazioni organizzate o co-progettate dall'Amministrazione Comunale;
- h) le attività svolte dal personale della Polizia Locale, richieste nell'ordinanza di pubblica sicurezza, con la quale viene disposto l'impiego del personale della polizia locale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quale ausiliario nelle operazioni di pubblica sicurezza;
- i) le prestazioni rese dal personale della Polizia Locale al fine di rinforzare altri comandi, svolti conformemente alla disciplina di cui all'art.4 lett. c) della Legge 7 marzo 1986 n.65, nonché al vigente Regolamento comunale del Corpo della Polizia Locale o quelli svolti nell'ambito di servizi istituzionali previsti da leggi e regolamenti.

Art. 5 - Condizioni oggettive

1. Gli eventi richiedono l'effettuazione di servizi di Polizia Locale limitatamente alla sicurezza e fluidità della circolazione in presenza di almeno due delle seguenti circostanze:

- a) previsione di afflussi superiore a n. 200 persone;
- b) interessamento di aree limitrofe in cui sono presenti esercizi commerciali e di ristorazione potenzialmente coinvolti dalla manifestazione, sia in maniera diretta che indiretta;
- c) utilizzo di aree limitrofe ai fini di assicurare il parcheggio di autovetture. Il perimetro delle aree limitrofe varia in relazione alla previsione di afflusso di persone;
- d) necessità di individuare corridoi da controllare, per garantire il passaggio di mezzi di soccorso;
- e) presenza di intersezioni stradali.

2. Ulteriori valutazioni circa la presenza di personale di Polizia Locale per gli eventi di cui al presente regolamento, sono rimesse al Comando di Polizia Locale che si esprime a termini dell'art. 8.

Art. 6 - Programmazione delle attività soggette al presente Regolamento

1. Gli eventi per i quali è necessaria la presenza di personale di Polizia Locale richiedono, in funzione della organizzazione del servizio di sicurezza della circolazione connesso all'evento, una preventiva programmazione preferibilmente annuale.

2. L'ente fornisce adeguata informazione e pubblicità al presente Regolamento, anche mediante coinvolgimento diretto di associazioni, enti, soggetti comunque rappresentativi di settori della società, con la finalità di realizzare una congrua programmazione di attività.

3. Di norma la programmazione è effettuata entro il mese di dicembre dell'anno precedente.

4. Le prestazioni relative agli eventi ulteriori rispetto a quelli programmati potranno essere rese, subordinatamente alla realizzazione di questi ultimi, soltanto qualora sia possibile destinare all'evento, per tutta la sua durata, adeguato personale di Polizia Locale.

CAPO II - Procedimento

Art. 7 - Presentazione ed esame delle domande

1. Sono titolati a presentare domanda i legali rappresentanti del soggetto che intende effettuare la manifestazione.
2. La richiesta di servizi del personale di Polizia Locale dovrà essere presentata a corredo della domanda inoltrata all'Ufficio che decide sul rilascio del titolo autorizzatorio per lo svolgimento dell'evento.
3. Anche in assenza di una specifica richiesta, qualora l'evento rientri tra quelli oggetto del presente regolamento, l'Ufficio competente all'istruttoria invia la documentazione al Comando Polizia Locale per le valutazioni di competenza relative alla circolazione stradale in occasione dell'evento, e ne informa il richiedente, ai fini della prestazione della garanzia.
4. Il Comando di Polizia Locale, in entrambi i casi:
 - a) individua l'area interessata alla circolazione stradale interessata all'evento;
 - b) esprime il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'evento sotto l'aspetto di propria competenza, anche per quanto riguarda l'organizzazione del servizio;
 - c) quantifica in via presuntiva le ore/uomo necessarie per le attività di sicurezza e fluidità della circolazione nelle aree interessate all'evento in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 9, ai fini della costituzione della garanzia da parte del richiedente di cui al successivo art. 10;
 - d) rimanda all'Ufficio competente la propria relazione.
5. Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello, deve essere specificato:
 - a) il tipo di evento, il fine e le modalità di svolgimento;
 - b) la data e la durata dell'evento (ora di inizio e fine);
 - c) le generalità del richiedente complete di codice fiscale o partita IVA;
 - d) le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia Locale;
 - e) la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;
 - f) indicazione generale dei servizi ritenuti necessari;
 - g) l'impegno a versare la somma determinata dal Comune di Senigallia ai sensi dell'art. 9 e seguenti.

Art. 8 - Termini

1. La richiesta di svolgimento dell'evento deve essere presentata al competente ufficio del Comune, in tempo utile all'effettuazione delle attività di competenza dell'Amministrazione anche in relazione alla complessità e rilevanza dell'evento e, di norma, 30 giorni prima dell'evento stesso. Le eventuali richieste presentate fuori dai suddetti termini potranno essere oggetto di valutazione solo se, in relazione all'incidenza dell'evento sulla viabilità cittadina, ci siano le condizioni per permettere un'adeguata analisi e pianificazione dell'attività della polizia locale.
2. La richiesta è inoltrata tempestivamente dall'Ufficio competente al Comando di Polizia Locale.
3. Il Comando di Polizia Locale è tenuto ad esprimersi almeno 15 giorni prima dell'evento.
4. In caso di manifestazione che preveda fino a 200 partecipanti, per la quale è richiesta la Scia a termini dell'art. 19, legge n. 241/1990, l'esame della richiesta deve essere effettuato prima dell'inizio dell'evento.

CAPO III - Quantificazione del costo del personale di polizia locale

Art. 9 - Costi del personale di Polizia Locale a carico del privato richiedente

1. Sono posti a carico del privato richiedente i costi relativi ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico relativi all'orario ordinario e alle ore aggiuntive di lavoro straordinario per il personale di vigilanza, finalizzate alla sicurezza stradale in occasione dell'evento fino alla completa conclusione del servizio di sicurezza stradale.
2. All'esito positivo dell'esame della richiesta di svolgimento dell'evento, il Comando di Polizia Locale procede all'organizzazione del servizio, individua il personale ed i mezzi da destinarvi e quantifica, in via presuntiva, le ore aggiuntive rispetto all'ordinario orario di lavoro.
3. Il costo complessivo presunto è determinato dal Comando di Polizia Locale sulla base del costo orario del personale impiegato, calcolato secondo le norme contrattuali vigenti e comunicato al soggetto richiedente anche ai fini di cui al successivo art. 10.

Art. 10 - Garanzia

1. A seguito delle valutazioni comunicate dal Comando di Polizia Locale circa i servizi da effettuare e il personale da destinarvi, il soggetto versa un acconto nella misura del 50%, se l'importo quantificato per il servizio sarà superiore a € 500,00.
2. Il richiedente si impegna ad integrare, in qualunque momento, a richiesta del Comando di Polizia Locale, l'acconto qualora insufficiente in relazione ai compiti da svolgere. In caso di necessità di integrazione dell'acconto, questo va effettuato entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione del Comando di Polizia Locale.
3. Salvo i casi di forza maggiore, in caso di annullamento dell'evento o della richiesta oppure qualora il servizio già iniziato non possa essere portato a termine, il Comune di Senigallia restituirà l'importo versato dal richiedente trattenendo i soli costi relativi alle spese dal personale già sopportate per la parte del servizio effettivamente reso

Art. 11 - Rendicontazione e pagamento

1. Al termine dell'evento, il Comando di Polizia Locale svolge una relazione riguardo ai servizi resi e quantifica le ore effettuate da ciascun dipendente, individuando eventuali cause di scostamento rispetto a quanto programmato.
2. La relazione e il prospetto delle ore effettivamente svolte sono comunicati al richiedente ai fini del saldo del pagamento, che dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione.
3. In caso di mancato pagamento l'ente si rivale, per l'eventuale differenza, a mezzo degli strumenti di riscossione coattiva in uso.

Art. 12 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme di legge e dei regolamenti applicabili in materia.